

Nei lavori in appalto risponde chi ha commissionato i lavori

SICUREZZA

In caso di infortuni per la Cassazione paga chi ha stipulato il contratto

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

In materia di appalti e della sicurezza sul lavoro correlata nel nostro ordinamento non esiste una coincidenza fra la figura del proprietario dell'immobile che si avvantaggia dell'opera e quella del committente che la appalta. Il principio emerge anche dall'esame della sentenza n. 34893/19 della Cassazione, IV Sezione penale.

Con tale principio la Corte, discostandosi dalla sentenza di condanna inflitta dai giudici di merito a due coniugi nell'esecuzione dei lavori per la

responsabilità derivante da un infortunio mortale occorso a un operaio dipendente di una impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, ha assolto la moglie del comproprietario che aveva appaltato l'opera.

Nella motivazione, la sentenza dà una nuova lettura all'articolo 89 del Testo unico della sicurezza (Dlgs 81/08) nella definizione del "committente" nei cantieri temporanei e mobili, con ciò aderendo a un filone introdotto dalla stessa Sezione con la precedente sentenza n. 10039/19. I giudici di legittimità, più nello specifico, non hanno condiviso le decisioni prima maturate secondo cui l'interpretazione da darsi alla definizione di cui all'articolo 89, comma 1, lett. b) del Testo unico, in merito alla definizione della figura del committente, come «qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera viene realizzata», non avrebbe potu-

to prescindere dal soggetto proprietario del bene, il solo che potesse trarre vantaggio dall'opera.

Le due sentenze citate hanno invece stabilito il nuovo principio secondo cui il committente, così come definito dall'articolo 89, «è colui per conto del quale l'opera viene realizzata», e che l'espressione per conto va intesa come «per incarico di», o «in nome», oppure «a favore di» chi abbia comunque interesse all'esecuzione dell'opera e in quanto tale stipuli il contratto, perché si avvantaggia della sua realizzazione o perché sia stato delegato ad occuparsene.

In conclusione, quindi, nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell'esecuzione delle opere, pur in assenza di delega delle funzioni.

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Il testo integrale dell'articolo